

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELENA BARGELLI

Seduta del 16/01/2020

FATTO

Il cliente, concluso in data 20/05/2013 prestito contro cessione del quinto n. ***265, estinto il prestito in via anticipata in data 31/10/2014, rileva che l'intermediario non ha restituito il costo del prestito non maturato e che il costo per spese di istruttoria è superiore alle voci usualmente applicate per tale costo, oltre a riferirsi ad attività ambigue; sostiene, quindi, che tale voce sarebbe da qualificarsi come recurring. Sostiene inoltre che le Commissioni rete distributiva avrebbero natura recurring, non risultando chiare le modalità di rimborso: pertanto, chiede l'applicazione del criterio pro rata temporis. In totale, chiede il rimborso di euro 841,72, oltre agli interessi dall'estinzione al saldo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario eccepisce l'esistenza di un Piano di rimborso annuale costituente parte integrante del contratto, prodotto dallo stesso cliente, da considerarsi legittimo secondo il Collegio di Coordinamento (decisione n. 10003/16). Precisa che, per mero errore di stampa, tale Piano riporta le somme dovute in corrispondenza della rata successiva a quella di effettiva estinzione, ma la differenza tra i due importi è limitata (€ 9,02) e non meritevole di tutela giuridica. La domanda per spese legali, contenuta nel reclamo ma non nel ricorso, non è accoglibile per costante orientamento ABF. Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

Nelle repliche, il cliente precisa che le commissioni rete distributiva remunerano sia attività upfront che recurring con ciò rendendo la clausola ambigua e che tali oneri dovrebbero essere restituiti secondo il criterio pro rata temporis.



DIRITTO

Il presente ricorso ha a oggetto una domanda di rimborso di commissioni a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento, terminato dopo la rata 17 sulle 120 pattuite.

Il Collegio, presa visione della copia della quietanza liberatoria e delle condizioni contrattuali, osserva che, per l'ipotesi di estinzione anticipata, le parti hanno convenuto il rimborso delle Commissioni rete distributiva secondo quanto previsto da un Piano annuale di rimborso interessi e commissioni e hanno escluso il rimborso pro quota di altri oneri. Tuttavia, il Piano non risulta sottoscritto dal cliente né da questi prodotto.

Secondo l'orientamento di tutti i Collegi ABF, il criterio convenzionale consistente nel Piano annuale di rimborso è legittimo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 10003/2016), purché sia stato specificamente sottoscritto dal cliente o, in alternativa, prodotto da quest'ultimo. Nella specie, l'esistenza del Piano di rimborso è circostanza eccepita dall'intermediario e da questo allegata. Poiché, dunque, il Piano annuale non può essere eccepito nei confronti del cliente e non è efficace nei confronti di quest'ultimo, il Collegio ritiene applicabile il criterio suppletivo del pro rata temporis lineare.

Il Collegio passa alla qualificazione delle clausole secondo il costante orientamento dei Collegi. Poiché le spese di istruttoria includono, a titolo meramente esemplificativo, "1) assistenza alla rete distributiva nella fase precontrattuale (es consulenza legale ed operativa con particolare riferimento alla gestione dell'erogazione degli anticipi e all'estinzione di altri prestiti; 2) controllo documentazione; 3) istruttoria e caricamento debitore ceduto; 4) delibera della pratica; 5) elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni) ed usura (L. 108/96); 6) ed ogni altro costo connesso al perfezionamento del contratto", il Collegio conclude che si tratti di attività attinenti al momento prodromico della conclusione del contratto, anche con riguardo alla formula di chiusura "6) ed ogni altro costo connesso al perfezionamento del contratto". Pertanto, ritiene che tale commissione debba qualificarsi come upfront.

Quanto alla Commissioni Rete Distributiva, essa ha incontestabilmente natura recurring.

Il Collegio, applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi upfront il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 15.180,35	Tasso di interesse annuale	8,72%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	190,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	85,83%
Data di inizio del prestito	20/05/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	76,46%

rate pagate	17	rate residue	103	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni rete distributiva				1.140,00	Recurring	85,83%	978,50	523,03	455,47
Spese istruttorie				450,00	Upfront	76,46%	344,08	0,00	344,08
Totale				1.590,00					799,55



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma originariamente richiesta dal cliente (€ 841,72) poiché quest'ultimo ha applicato il criterio pro rata temporis all'intero importo degli oneri.

Il cliente ha altresì richiesto il pagamento degli interessi legali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 799,55, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA